

memente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, purché il loro impegno e la loro ordinazione siano pervenuti al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.»;

12. il testo dell'articolo 99 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 99

1. La liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 ha lo scopo di determinare l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che devono essere riconosciute a carico del FEAOG.

2. Il calendario della liquidazione dei conti è previsto dal regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione degli articoli 97 e 98 e il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti, è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.»;

13. all'articolo 100, paragrafo 1 la data «1° aprile dell'esercizio successivo» è sostituita dalla data «1° febbraio dell'esercizio successivo»;

14. all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma la data «31 marzo» è sostituita dalla data «31 gennaio»;

15. all'articolo 101 è inserito il paragrafo seguente: -

«3. Gli storni relativi alla "riserva monetaria" iscritta nel bilancio nell'ambiente del capitolo relativo agli "stanziamenti accantonati" e le cui condizioni di iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono determinate rispettivamente dalla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (*), dalla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (**) e dalle relative disposizioni di esecuzione sono decisi dall'autorità di bilancio conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento.

(*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.

(**) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN